



## **INTEGRAZIONE CARENZA MALATTIA PER EVENTI DI DURATA SUPERIORE A 4 GIORNI E FINO A 12 GIORNATE**

In attuazione dell'Accordo Integrativo del 28/12/2016 e del precedente Verbale di Accordo 7 Maggio 2012 le parti concordano ad assicurare all'operaio edile, oltre a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., un trattamento economico integrativo a totale carico della Cassa Edile per i primi tre giorni di malattia solo ed esclusivamente per gli eventi di durata superiore a 4 giorni e fino a 12 giornate.

L'assistenza verrà erogata dalla Cassa Edile alle imprese che ne faranno richiesta scritta utilizzando il modello allegato corredato dei documenti richiesti.

Si precisa che in fase di compilazione del MUT deve essere compilato l'evento malattia richiedendo a rimborso quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Nazionale; il rimborso dell'integrazione carenza istituita nel presente Accordo Provinciale è gestita al di fuori della procedura telematica MUT.

Si considerano gli eventi con inizio 1° Ottobre e fine entro il 30 Settembre di ogni anno.

Per accedere alla prestazione sono necessari i seguenti requisiti:

- l'impresa deve aver indicato nel mut l'evento malattia;
- il lavoratore deve avere minimo 850 ore come previsto per la generalità delle prestazioni registrate nel semestre precedente l'evento malattia;
- verranno indennizzati fino ad un massimo di due eventi per lo stesso lavoratore nell'anno finanziario 01 Ottobre - 30 Settembre;
- l'impresa deve essere in regola con gli adempimenti contributivi alla data dell'evento;
- l'invio della documentazione e della domanda di rimborso deve avvenire entro i termini dell'invio della denuncia MUT del mese in cui si è verificato l'evento.

Il valore giornaliero complessivo della prestazione (prestazione contrattuale più prestazione integrativa) sarà pari a:

$$R. O. \times 1,00 \times 6,66$$

Dove :

R. O. è la retribuzione oraria (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore);

6,66 è l'orario settimanale diviso 6;

1,00 è il moltiplicatore.

La Cassa Edile erogherà la prestazione integrativa malattia fino ad un valore massimo annuo di euro 30.000 nel periodo 01 Ottobre – 30 Settembre di ogni anno (coincidente con l'esercizio finanziario della Cassa Edile); per tali motivi non verrà riconosciuta la prestazione nel caso in cui l'evento di malattia sia a cavallo dell'esercizio. L'eventuale raggiungimento della soglia massima prevista dall'Accordo per tale assistenza, con il conseguente blocco della stessa, verrà tempestivamente comunicato ed esposto nell'area News e Circolari del sito [www.cassaedileterni.it](http://www.cassaedileterni.it) .

